



TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

sezione CIVILE

Oggi **8 novembre 2022**, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi dell'art. 83, 7° comma, lettera f) D.L. n. 18/2020, su piattaforma Microsoft Teams;

il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;

in particolare che sono presenti:

Per la parte ricorrente, compare l'avvocato NASO DOMENICO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate; conclude come da ricorso;

Per la parte resistente nessuno compare;

L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;

Il Giudice

si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).

Il Giudice

dott. DARIO BERNARDI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Sezione Lavoro CIVILE

Settore lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **200/2022** promossa da:

FRANCESCO DE ROSA rappresentato e difeso dall'avv. NASO DOMENICO

RICORRENTE

contro

M.I. MINISTERO ISTRUZIONE

CONTUMACE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso FRANCESCO DE ROSA domandava:

“Accertare e dichiarare l’illegittimità del Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 50 del 3.03.2021, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle

graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui ha stabilito che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica” e del Decreto 5509 del 26.08.2021 del Ministero dell’Istruzione - USR Emilia Romagna – A.T. per la Provincia di Ravenna - Istituto Comprensivo Lugo 1 “Francesco Baracca” di Lugo (RA), avente ad oggetto la pubblicazione delle graduatorie definitive d’Istituto di 3a fascia del personale ATA, per il profilo di “Assistente amministrativo” e “Collaboratore scolastico”, nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 6 punti per il servizio militare di leva svolto dal medesimo nel periodo compreso dal 5.05.1992 al 4.05.1993;

2. Per l’effetto ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere alla rideterminazione del punteggio attribuito al sig. Francesco De Rosa nelle graduatorie definitive d’Istituto di 3a fascia del personale ATA, per il profilo di “Assistente amministrativo” e “Collaboratore scolastico”, attribuendo al medesimo in tali graduatorie il punteggio di 6 punti per il servizio militare svolto dal ricorrente nel periodo compreso dal 5.05.1992 al 4.05.1993...”.

Nessuno si costituiva per il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, pur regolarmente notificato.

Il ricorso è fondato.

Al ricorrente, che svolse il servizio militare di leva dopo il diploma superiore, ma non in corso di un rapporto di lavoro con la P.A, sono stati riconosciuti solo 0,6 punti, in luogo dei 6 punti previsti se il servizio di leva si fosse svolto durante il rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A..

Ai sensi dell’art. 485, 7° comma del D.Lgs. n. 297/1994 (T.U. della scuola) “*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e’ valido a tutti gli effetti*”.

Ai sensi dell’art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010, “*1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici*

concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di lva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.

Ne consegue l'illegittimità (con conseguente disapplicazione) di ogni atto amministrativo in senso contrario, ossia teso a limitare la valenza di tale titolo esclusivamente al servizio prestato in corso di rapporto di P.I., con conseguente svalutazione per 9/10 del titolo relativo al servizio prestato prima della costituzione del rapporto di lavoro (anche precario).

La valenza interpretativa di tali disposizioni incide ovviamente (ai sensi dell'art. 3, Cost.) in tutte le situazioni nelle quali viene in rilievo – in ambito di carriere e punteggi scolastici e, dunque, di procedure latamente concorsuali – il servizio di leva prestato e la valutazione dello stesso (*“Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010”*: Cass. n. 5679/2020).

Ne consegue che, anche nel caso di specie (in cui la lesione della situazione giuridica del ricorrente proviene da norme non aventi forza di legge, bensì meramente ed al più regolamentare), il servizio di leva prestato non in corso di rapporto deve essere valutato allo stesso modo di quello prestato in corso di rapporto, ossia 6 punti.

Conseguentemente, il punteggio del ricorrente nella graduatoria nella quale lo stesso è inserito va aumentato della differenza (5,4 punti).

Al contrario le domande di annullamento riferite ad atti amministrativi non possono essere accolte, difettando il giudice ordinario della relativa potestà.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (nuovi parametri, 3 fasi, valori minimi attesa la serialità del contenzioso e la mancata costituzione della controparte).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE al riconoscimento in favore del ricorrente – nelle graduatorie nelle quali lo stesso è inserito – di 6 punti per il servizio militare di leva svolto non in corso di rapporto;
- 2) condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese ed € 3.689,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.

Ravenna, 8 novembre 2022

Il Giudice
dott. Dario Bernardi